

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 7255 del 23/04/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/5989 del 31/03/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Oggetto: REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DETERMINAZIONE N.4826 DEL
10/04/2018 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INFRASTRUTTURA DI
RICERCA (CUP E38I17001110009), A VALERE SUL BANDO APPROVATO
DALLA DELIBERAZIONE 1061/2017

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Firmatario: RUBEN SACERDOTI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Paolo Galloni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" e in particolare, l'art. 6 della parte II "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";

Viste

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1061 del 17/07/2017 "POR FESR 2014-2020 - Bando per l'attrazione di investimenti in settori avanzati di industria 4.0: Big Data for industry, internet of things, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata (L.R. 14/2014, art. 6)" (di seguito il Bando);

- la determinazione dirigenziali n. 18580 del 17/11/2017 recante "POR FESR 2014-2020 - Bando per l'attrazione di investimenti in settori avanzati di industria 4.0: big data for industry, internet of things, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata. (L.R. 14/2014, art. 6) - Esito fase I";

- la determinazione dirigenziale 18974 del 23/11/2017 recante "POR FESR 2014-2020 - Bando per l'attrazione di investimenti in settori avanzati di industria 4.0: big data for industry, internet of things, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata. (L.R. 14/2014, art. 6) - Esito fase I - Rettifica per mero errore materiale atto n. 18580/2017", con le quali si è provveduto, tra le altre cose, a approvare l'elenco delle istanze ammesse alla Fase II;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.2194 del 28/12/2017 con la quale sono stati approvati il progetto presentato a valere sul bando approvato con la sopra citata Delibera di G.R. N.1061/2017 e l'Accordo regionale di insediamento e sviluppo tra la Regione Emilia-Romagna e la società EON REALITY ITALIA SRL (di seguito l'Accordo);

Richiamato l'accordo sottoscritto digitalmente il 29/12/2017, giusto prot. RPI/2018/13 del 12 gennaio 2018;

Richiamata la determinazione 4826 del 10/04/2018 con la quale si procedeva a concedere, a favore di EON REALITY ITALIA SRL, per la realizzazione del Progetto di infrastruttura di

ricerca (CUP E38I17001110009), a valere sul bando approvato dalla deliberazione 1061/2017, la somma complessiva di € 6.321.430,45;

Preso atto che:

- con determinazione n. 6083 del 27/04/2018 si è proceduto alla liquidazione della somma complessiva di € 4.338.605,38 a favore della società EON REALITY ITALIA SRL., quale acconto del contributo concesso per la realizzazione del Progetto di infrastruttura di ricerca (CUP E38I17001110009);

- con determinazione n. 18157 del 08/11/2018 si è proceduto alla liquidazione della somma complessiva di € 1.501.764,21 a favore della società EON REALITY ITALIA SRL., quale secondo acconto del contributo concesso per la realizzazione del Progetto di infrastruttura di ricerca (CUP E38I17001110009);

- con determinazione n. 2335 del 08/02/2019 si è proceduto alla liquidazione della somma complessiva di € 354.850,15 a favore della società EON REALITY ITALIA SRL., quale terzo acconto del contributo concesso per la realizzazione del Progetto di infrastruttura di ricerca (CUP E38I17001110009);

- a seguito delle liquidazioni degli importi oggetto delle succitate determinazioni è stata erogata una quota di contributo pari € 6.195.219,74;

Preso, inoltre, atto che:

- l'art 4 del Bando stabilisce che possono essere concesse agevolazioni ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- il progetto di infrastruttura di ricerca (CUP E38I17001110009), oggetto della concessione del contributo di cui alla citata determinazione n. 4826 del 10/04/2018, rientra tra le tipologie di aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca come definite dall'art 2, punto 90 del succitato Regolamento, ai sensi dell'art 10, sez. A del Bando;

- l'art. 14 del Bando individua la modalità dei controlli e i casi di revoca del contributo, e tra le altre cose, stabilisce che:

- La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo;
- In esito ai controlli ed in caso di irregolarità, la Regione può predisporre la risoluzione dell'Accordo e/o la revoca (parziale o totale) del finanziamento e del contributo;
- Si procede alla revoca nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora questo dipenda dal beneficiario e qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall'erogazione all'effettivo accredito;

Preso, infine, atto che, analoghe disposizioni sono previste dall'Accordo e specificatamente:

- L'art 5.2 dell'Accordo stabilisce che La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo;

- L'art 6.2.b dell'Accordo stabilisce che si proceda alla revoca totale del contributo concesso nel caso di mancato avvio od

interruzione del programma, qualora questo dipenda dal beneficiario;

- L'art 6.2.c dell'Accordo stabilisce che si proceda alla revoca totale del contributo concesso qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

- L'art 6.3 dell'Accordo stabilisce che qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall'erogazione all'effettivo accredito;

Considerato che l'Accordo, tra gli altri impegni, prevede per la società Eon Reality Italia Srl:

- all'art. 2.5 l'impegno vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l'anno a regime pari a 160 unità lavorative (ULA), di cui 128 in possesso di diploma di laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell'anno di bilancio 2016;

- realizzare il progetto che compone il programma di investimento secondo il cronogramma di spesa (allegato 2 parte integrante dell'Accordo) e secondo quanto descritto nel "progetto di dettaglio" (allegato 1, parte integrante dell'Accordo), così come rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all'impresa (allegato 3, parte integrante dell'Accordo);

- l'impegno a trasmettere entro il 24° mese dalla data di avvio del Programma di investimenti:

1. la comunicazione dell'adozione del mansionario di gestione,
2. il piano delle attività di marketing e promozione;
3. l'identificazione delle altre soluzioni adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);

Richiamate le proprie comunicazioni trasmesse, tramite PEC alla società Eon Reality Italia Srl:

- Prot.2021.0145563 del 19/02/2021 con la quale, anche a seguito di precedenti comunicazioni della competente struttura regionale (prot.2020.0915814 e prot.2020.0566165) che rilevavano criticità nella realizzazione del programma di investimento oggetto della concessione del contributo, con la quale si richiedeva alla società beneficiaria di trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta:

- o Documentazione da cui emerga la modalità di soddisfacimento degli obiettivi occupazionali previsti dall'Accordo;
- o Il mansionario di gestione dell'infrastruttura di ricerca la cui adozione ci è stata comunicata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.1.f dell'Accordo, in data 20/03/2020, ns. prot. 2020.0239277;
- o documentazione utile a verificare la conformità delle attività realizzate a quanto disposto dall'all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER).;

- Prot.2021.206991 del 10/03/2021 con la quale si informava EON REALITY ITALIA SRL:

- o di non poter accogliere la richiesta di proroga dei termini per la trasmissione della documentazione richiesta dalla Regione acquisita con prot.2021.0178448, considerato che tale documentazione deve essere nelle disponibilità della società beneficiaria in quanto rappresenta riscontro a precedenti richieste, oggetto di dichiarazioni presentate dal beneficiario e adempimento a quanto previsto dal bando e dall'Accordo;
- o dell'avvio del procedimento di revoca del contributo ai sensi dell'art. 6.2.b e art. 6.2.c dell'Accordo in quanto la mancata trasmissione della documentazione richiesta evidenzia l'incapacità da parte del beneficiario di attestare il proseguo del programma

oggetto di agevolazione e la conformità delle attività agevolate con la destinazione che ne ha motivato la concessione;

- o della facoltà riconosciuta a EON REALITY ITALIA Srl, ai sensi dell'art. 21 della LR 32/1993, di chiedere di presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte e di essere ascoltati dal soggetto competente su fatti rilevanti ai fini della decisione;

Viste le controdeduzioni presentate da EON REALITY ITALIA SRL Prot.2021.0280154, trasmessa in data 30/03/2021 alla Regione ai sensi dell'art 21 della L.R. 32/1993, con le quali:

- si dichiara che il programma è stato avviato e non è stato interrotto;
- si dichiara che le agevolazioni sono state utilizzate secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- si trasmette il mansionario di cui all'art 3.1.f dell'Accordo;
- si presenta richiesta di variante progettuale sostanziale ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;
- si presenta richiesta di essere ascoltata dal soggetto competente su fatti rilevanti ai fini della decisione, eventualmente con la presenza dei propri legali
- i cui nomi la scrivente società si riserva di indicare una volta fissata la data dell'audizione;

Preso atto che:

- vista la richiesta di essere ascoltata presentata da Eon Reality Italia srl, in data 2 aprile 2021, con PEC prot.2021.0312611.U è stata comunicato, all'impresa, il 9 aprile 2021, ore 12.00, quale data dell'incontro tra l'impresa e le competenti strutture regionali, specificando che in ragione della perdurante emergenza pandemica, l'incontro si sarebbe tenuto sulla piattaforma Teams;
- nella succitata comunicazione si dava indicazione all'impresa di trasmettere all'indirizzo di posta elettronica indicato nella comunicazione medesima i riferimenti dei partecipanti al fine di fornire loro i dettagli per l'accesso alla

riunione tramite la piattaforma Teams;

- in data 9 aprile 2021 alle ore 12.00, veniva constatato, dai rappresentanti delle strutture regionali, che Eon reality Italia Srl non aveva dato comunicazione relativa ai partecipanti alla riunione, prendendo atto della mancata comparizione dell'impresa, come risulta dal resoconto acquisito agli atti con Prot. 12/04/2021.0349364.I;

Ritenuto che le suddette controdeduzioni trasmesse da Eon Reality Italia srl, ai sensi dell'art 21 della L.R. 32/1993 non possano modificare la valutazione in merito al determinarsi delle cause di revoca del contributo concesso in quanto:

- si dichiara senza ulteriori attestazioni che il programma non è stato interrotto, nonostante:

- o EON REALITY ITALIA SRL abbia informato la Regione nella comunicazione prot.2019.128360 che l'infrastruttura di ricerca era stata inaugurata il giorno 14/11/2018, senza dare conto delle modalità di ottemperanza agli impegni occupazionali oggetto dell'impegno vincolante previsto dall'art 2 che consiste nel generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l'anno a regime pari a 160 unità lavorative (ULA), di cui 128 laureate;
- o Dalle relazioni trasmesse da EON REALITY ITALIA SRL, ai sensi dell'art 3.1.j.1 dell'Accordo non emergono le modalità di ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, tali informazioni non sono state fornite nemmeno a seguito della richiesta esplicita formulata dalla Regione nella già citata comunicazione prot.2021.145563, comprovandosi, in via definitiva, l'incapacità di EON REALITY ITALIA srl di attestare la conformità delle attività agevolate con la destinazione che ne ha motivato la concessione;

- Si allega un documento definito mansionario che non soddisfa quanto previsto dall'art.3.1.f dell'Accordo in materia di informazioni relative alle attività di marketing e promozione e le

altre soluzioni adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);

- Si trasmette una richiesta di variazione del programma ai sensi dell'art 4 dell'Accordo e art 15 del bando che non appare pertinente con la procedura oggetto del preavviso di revoca in quanto, tale variazione determinerebbe una modifica sostanziale delle attività per le quali sono state destinate le agevolazioni, a vantaggio di investimenti non rientranti tra quelli ammissibili dal bando, ovvero non conformi con la definizione di infrastruttura di ricerca di cui al già citato art 2, punto 90 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Preso atto della mancata comparizione di Eon Reality Italia srl al citato incontro, convocato per il giorno 9 aprile 2021 alle ore 12.00;

Ritenuto pertanto opportuno:

- non essendo pervenute informazioni, notizie o documenti utili per modificare le motivazioni enunciate nella già richiamata comunicazione Prot.2021.206991 del 10/03/2021, procedere alla revoca totale del contributo concesso con determinazione n. 4826 del 10/04/2018 ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del Bando e ai sensi:

- o dell'art 6.2.b dell'Accordo, secondo il quale si procede alla revoca totale del contributo nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora questo dipenda dal beneficiario;
- o dell'art. 6.2.c dell'Accordo, secondo il quale si procede alla revoca totale qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

- richiedere alla società EON REALITY ITALIA SRL di restituire gli importi liquidati con le citate determinazioni n. 6083 del 27/04/2018, n. 18157 del 08/11/2018 e n. 2335 del 08/02/2019;

Visto:

- quanto stabilito dal bando all'art 14 e dall'Accordo all'art. 6 in materia di restituzione del contributo erogato;

- il comma 4, art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in cui si stabilisce l'entità della maggiorazione da applicare in caso di revoca con restituzione dell'agevolazione;

Ritenuto pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, di stabilire che:

- le somme da recuperare corrispondono agli acconti del contributo già erogati maggiorati degli interessi calcolati ai sensi del succitato comma 4, art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e sono pari a:

- o € 4.976.915,27 di cui:
 - € 4.338.605,38 pari all'acconto del contributo liquidato con determinazione n. 6083 del 27/04/2018;
 - € 638.309,89 quale importo degli interessi maturati dal 15/05/2018 (data del giorno successivo alla data di quietanza del contributo) alla data di adozione della revoca (23 aprile 2021);
- o € 1.681.770,19 di cui:
 - € 1.501.764,21 pari all'acconto del contributo liquidato con determinazione n. 18157 del 08/11/2018;
 - € 180.005,98 quale importo degli interessi maturati dal 30/11/2018 (data del giorno successivo alla data di quietanza del contributo) alla data di adozione della revoca (23 aprile 2021);
- o € 392.717,04 di cui:
 - € 354.850,15 pari all'acconto del contributo liquidato con determinazione n. 2335 del 8/02/2019;
 - € 37.866,89 quale importo degli interessi maturati dal 6/3/2019 (data del giorno successivo

alla data di quietanza del contributo) alla data di adozione della revoca (23 aprile 2021);

- di stabilire che la somma da restituire risulta pari a € complessivi € 7.051.402,50 (contributo € 6.195.219,74, interessi € 856.182,76) a cui si aggiungono dietimi giornalieri pari a € 848,66 da corrispondere a partire dalla notifica dell'atto medesimo e fino alla data effettiva di restituzione;

- di stabilire come termine per la restituzione 30 giorni dalla notifica dell'atto medesimo;

- che in caso di mancata restituzione degli importi predetti entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, si procederà con le opportune azioni di recupero delle somme;

Richiamate:

- la Deliberazione di giunta n. 423 del 31/03/2021 recante "Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e adempimenti conseguenti";

- la D.G.R. n. 1649 del 16/11/2020 avente ad oggetto "Accordo sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 per contrasto all'emergenza COVID-19 tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta Regionale n. 856/2020. Adempimenti conseguenti."

- la Determinazione del Direttore - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 21454 del 30/11/2020 avente ad oggetto "Attuazione adempimenti contabili disposti dalla DGR n.1649/2020 relativi all'accordo di riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali 2014-20 per contrasto all'emergenza COVID-19 tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n.856/2020.";

Dato atto che:

- è stato acquisito il relativo Codice identificativo - Codice Concessione RNA - COR - rilasciato dal RNA che identifica univocamente gli aiuti a favore di ogni soggetto beneficiario, che è il seguente: 320648;

- il COVAR acquisito a seguito della presente revoca, è il seguente: 476370;

Viste:

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021";
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 (legge di stabilità regionale 2021);
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021 - 2023";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art.26, comma 2;
- il D.L. n. 118/2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 Dicembre 2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto "Designazione del Responsabile della Protezione dei dati";

- n. 2013 del 28 Dicembre 2020 ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Richiamata inoltre la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell'Impresa n. 23213 del 30 dicembre 2020 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata, infine, la propria determinazione n. 1031 del 22/01/2021 ad oggetto "Individuazione dei responsabili di procedimento del Servizio attrattività e internazionalizzazione";

Dato atto che il responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate e che si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della risoluzione dell'Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese, sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 del Bando approvato con DGR 1061/2017, in data 29/12/2017 (repertorio RPI/2018/13) tra Regione Emilia-Romagna e EON REALITY ITALIA SRL., C.F. 03659571206

2) di revocare il contributo di € 6.321.430,45 alla società EON REALITY ITALIA SRL codice fiscale 03659571206 ai sensi del bando approvato con Deliberazione di Giunta n. 1061 del 17/07/2017 e dell'Accordo sottoscritto in data 29/12/2017;

3) di attivare la procedura finalizzata al recupero dalla citata impresa della somma complessiva di € 7.051.402,50;

4) di stabilire che:

a) l'importo di € 7.051.402,50 dovrà essere restituito da EON REALITY SRL entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto medesimo;

b) per ogni giorno successivo alla notifica della revoca e fino alla data effettiva della restituzione, di corrispondere dietimi giornalieri pari a € 848,66;

c) il recupero della predetta somma dovrà avvenire secondo la seguente modalità:

- bonifico bancario con beneficiario Regione Emilia-Romagna, presso Unicredit Spa Agenzia Bologna Via Ugo Bassi, 1 - Bologna, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT - 15 - H - 02008 - 02435 - 000003010203;

d) in caso di mancata restituzione entro il termine di cui al precedente punto 4.a), si procederà al recupero dell'importo nei modi previsti per legge;

e) che con successivi propri atti a seguito della revoca si provvederà a registrare l'economia di spesa pari a complessivi € 126.210,71;

5) di trasmettere copia del presente atto alla società

EON REALITY ITALIA SRL, dando atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere nei termini di legge al giudice ordinario;

6) di dare atto che, ad avvenuta notifica del presente provvedimento alla società EON REALITY ITALIA SRL, si trasmetterà lo stesso per competenza al servizio Bilancio e finanze.

7) disporre infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 ss.mm.ii.

Ruben Sacerdoti